

**10^a Commissione permanente (Affari sociali,
sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza
sociale)**

BOZZE DI STAMPA
24 maggio 2023

SENATO DELLA REPUBBLICA
————— **XIX LEGISLATURA** —————

**Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al
mondo del lavoro (685)**

FASCICOLO SEGNALATI

ORDINI DEL GIORNO

G/685/1/10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

La Commissione,
in sede di discussione della conversione in legge del Decreto-legge
4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'ac-
cesso al mondo del lavoro,

Premesso che,

il Decreto introduce il supporto per la formazione e il lavoro quale
misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di forma-
zione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accom-
pagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro;

un modello che parte dall'idea che, per le persone considerate oc-
cupabili, non serva un sussidio generale ma solo un trasferimento economico

connesso ad una specifica attività che ne confermi l'attivazione, e da qui la forma dell'indennità di partecipazione di cui all'articolo 3;

Considerato che,

il riferimento al sistema digitale e alla piattaforma è certamente altrettanto ambizioso in riferimento ai tempi di realizzazione e all'obiettivo di multi-operatività e di confluenza di altri sistemi digitali;

in Italia, pur avendo fatto progressi negli ultimi anni, rimane fanalino di coda per il digital device e per il gap digitale soprattutto dei giovani adulti. Il rapporto BES 2021 evidenzia che il divario digitale tende a sommarci alle disuguaglianze socio-culturali ed economiche e ad acutizzare ulteriormente la vulnerabilità e la fragilità di soggetti già in condizione di povertà educativa e dobbiamo ricordare anche che il livello di istruzione si associa significativamente con differenze nell'accesso alle tecnologie e nell'utilizzo delle tecnologie stesse.

Ritenuto che,

in questo senso, potrebbe rivelarsi controproducente il disposto di cui all'articolo 5, secondo cui la piattaforma dovrebbe agevolare la ricerca di lavoro tenendo conto delle esperienze educative, formative, delle competenze professionali pregresse dei beneficiari che potranno autonomamente accedervi e scegliere percorsi e/o occasioni professionali;

Impegna il Governo

A valutare l'opportunità di garantire una formazione obbligatoria per tutti gli operatori che accederanno al servizio dedicata a temi fondamentali e trasversali quali la sicurezza sul lavoro, l'imprenditorialità e la costruzione del progetto di sviluppo professionale e l'utilizzo della piattaforma, oltre che a definire il ruolo della scuola, degli ITS e delle Università.

Si impegna altresì a introdurre una misura che preveda che si possano presentare domande anche presso i CAF al fine di facilitare le persone richiedenti, già chiamati a recarsi presso i centri per l'ISEE.

G/685/2/10

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l'articolo 13, comma 1, prevede che i percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengano il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

il Reddito di cittadinanza viene erogato previa verifica di tutta una serie di requisiti, previsti ai sensi dell'articolo 2 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere che, ai fini dell'esame delle richieste di Reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, presentate mediante modalità telematiche, l'INPS possa avvalersi, anche rivolgendosi a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche, di sistemi informatici avanzati anche dotati di intelligenza artificiale, per svolgere attività di fast check ID in relazione alla veridicità della documentazione sui requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

G/685/3/10

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge " Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),

premesso che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale;

l'articolo 39 prevede misure finalizzate all'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;

considerato che:

il *gender gap* nell'accesso al sistema pensionistico e nel quantum di prestazione assistenziale risulta in crescita costante: il divario tra i generi inevitabilmente riflette la minore e più complicata partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, i cui elementi principali attengono a differenze salariali, discriminazioni e ostacoli nella carriera, storie contributive brevi e frammentate, nonché variabili ulteriori quali quelle legate ai percorsi lavorativi individuali e alle situazioni personali e familiari;

le più recenti elaborazioni statistiche diffuse da Inps e Istat certificano che le pensionate sono più numerose dei coetanei a riposo (8,8 contro 7,2), ma in media percepiscono cifre inferiori, mentre più profondo è il solco tra gli importi destinati alle ex lavoratrici e quelli erogati agli ex lavoratori;

nel primo semestre 2021, il *gender gap* pensionistico è salito a 498 euro al mese e gli assegni sono diventati più leggeri, per tutte e tutti. L'importo tipo delle 389.924 nuove pensioni con decorrenza gennaio-giugno è di 1.155 euro, con 931 euro in media per le donne (215.124 le new entry), 1.429 per gli uomini (174.800 posizioni) e 498 euro di differenza (pari al -34,8 per cento, oltre un terzo in meno);

si attendeva quantomeno un ulteriore intervento normativo volto a prorogare la disciplina dell'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «opzione donna», secondo le regole di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel testo vigente al 31 dicembre 2022, ossia le regole previgenti la manovra economica;

la fruizione dell'opzione, infatti, come a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni (articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243), è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data, e consentiva, su domanda, di accedere all'assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore, optando per il sistema di calcolo contributivo dell'intero trattamento pensionistico, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive come invece introdotte da ultimo con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);

rilevato che:

con i più recenti interventi normativi da parte del Governo, tra l'altro, per la prima volta l'età della pensione è stata collegata alla presenza o meno di figli: una novità che, anche se declinabile quale riconoscimento del lavoro di cura più spesso svolto dalle donne, presenta non pochi problemi dal punto di vista dell'equità e della razionalità del sistema previdenziale, e non affronta il problema del gap di genere nelle pensioni. La differenza nei livelli retributivi delle pensioni delle donne rispetto agli uomini, infatti, è maggiore di quella salariale, e questo deriva dal fatto che le donne non solo hanno stipendi più bassi, ma hanno spesso carriere discontinue, con interruzioni e periodi senza

contributi, oltre ad essere maggiormente presenti nei lavori precari e dunque con contribuzione bassa o nulla;

sebbene in definitiva la misura sia suscettibile di migliorie volte a limitarne il conseguente effetto di ostacolo alla chiusura del divario pensionistico di genere, sta di fatto che il Governo ha invero ridotto così drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente avrebbero potuto accedere a tale forma di uscita flessibile, e che di fatto ha trasformato questa disciplina, pure costruita come *favor* per le donne in uscita dal mercato del lavoro, in una «opzione cassa» volta a finanziare misure altre di cui non si ha ancora contezza;

risale al 13 febbraio 2023 lo svolgimento più recente del cosiddetto tavolo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, condotto dal Sottosegretario leghista Claudio Durigon e alla presenza dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil;

mentre in quell'occasione è stato esplicitamente chiesto al Governo di avere una risposta sul tema, tra gli altri, della flessibilità in uscita, entro il 12 aprile 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, martedì 11 aprile 2023 ha approvato il Documento di economia e finanza (DEef) 2023, da cui parrebbe non derivare alcuna prospettiva di risoluzione della questione,

impegna il Governo:

a prevedere iniziative mirate a ridurre il gap pensionistico, a partire dal ripristino dell'istituto della cosiddetta «opzione donna» nei termini previsti dalla legge di bilancio 2023.

G/685/4/10

RONZULLI, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l'articolo 39 del decreto-legge in esame incrementa la percentuale di esonero stabilita dalla legge di bilancio per il 2023 di 4 punti percentuali per il periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima erogati;

tenendo conto anche della pregressa normativa l'esonero complessivo sarà pertanto pari a: a) sei punti percentuali rispetto al limite retributivo mensile di 2.692 euro, b) sette punti percentuali per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili;

l'agevolazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023;

sono interessati tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore (esclusi i domestici);

resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;

considerato che:

la condizione legittimante per l'applicazione dell'esonero deve essere individuata nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, che non deve eccedere l'importo mensile di 2.692 euro (per l'esonero pari a sei punti percentuali) ovvero 1.923 euro (per l'esonero pari a sette punti percentuali), importi entrambi maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

l'agevolazione non assume la natura di incentivo all'assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

inoltre, il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro;

infine l'esonero, per sua specifica natura, sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente;

questo taglio del costo del lavoro lascia potenzialmente fuori tutti coloro che sono sopra i 35 mila euro, che peraltro corrispondono nella maggioranza dei casi ai "ceti produttivi",

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad estendere progressivamente l'abbattimento contributivo anche ai lavoratori con più di 35 mila euro lordi di reddito.

G/685/5/10

DAMIANI, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l'articolo 40 del decreto-legge in esame prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023, per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, l'innalzamento a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori medesimi, escludendolo dal computo del reddito imponibile di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR;

per i lavoratori dipendenti che non rientrano nella particolare "categoria" prevista, resta confermato il limite di esenzione ordinario di 258,23 euro;

tale regime di esenzione generale è disciplinato dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 17, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito;

tale limite è stato più volte aumentato: è stato raddoppiato per i periodi d'imposta 2020 e 2021, elevato a euro 600 e successivamente a euro 3.000 per il periodo di imposta 2022, anche per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

giova ricordare che ai sensi l'articolo 1 del decreto legge 14/01/2023, n. 5 - c.d decreto Trasparenza prezzo carburanti - convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, dispone che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore";

secondo l'Associazione Italiana Welfare Aziendale (Aiwa), nel 2022, nonostante l'ulteriore innalzamento del limite dei fringe benefit a 3.000 euro (ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142) a usufruire di tale regime specifico è stata una platea di circa 3.2 milioni di persone, un numero basso visto che avrebbero aderito all'iniziativa solamente il 30% delle aziende che ne hanno diritto;

occorrerebbe effettuare una ricognizione sugli effetti prodotti da tali misure e il numero di soggetti che ne hanno beneficiato in relazione alle risorse stanziare, per capire le motivazioni di una adesione così bassa da parte delle aziende,

impegna il Governo:

fermo restando l'aumento previsto dal decreto per i lavoratori con figli a carico, ad adottare ogni intervento necessario volto ad estendere l'aumento della misura di cui all'articolo 40 del decreto-legge a tutti i dipendenti;

a valutare gli effetti applicativi della disciplina del fringe benefit e la possibilità di riassegnare eventuali risorse residue per estendere a tutti i dipendenti le disposizioni richiamate in premessa;

ad accertare le cause di un'adesione di appena il 30% da parte delle aziende che ne hanno diritto, al fine di rimuovere eventuali ostacoli che impediscono un'ampia applicazione della norma e i relativi effetti positivi.

G/685/6/10

DAMIANI, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

l'articolo 40 del decreto-legge in esame prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023, per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, l'innalzamento a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori medesimi, escludendolo dal computo del reddito imponibile di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR;

la norma subordina l'accesso al bonus potenziato al fatto che il lavoratore dichiara al proprio datore di lavoro il diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico;

ai sensi dell'articolo 12 del TUIR la detrazione per carichi di famiglia è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 % tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei

genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore,

impegna il Governo:

a fornire chiarimenti se il beneficio spetti per intero o se sarà da riproorzionare qualora i figli siano a carico al 50%.

G/685/7/10

AMBROGIO, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685);

Premesso che:

l'articolo 1 comma 537 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha stabilito che: "Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (PSTRP)";

considerato che:

la citata legge ha quindi sancito che, in via eccezionale, i massofioterapisti, che alla data di entrata in vigore della L. n. 145/2018 avevano già conseguito una esperienza almeno triennale, potevano continuare a svolgere la professione sanitaria di riabilitazione, potendo ritenersi tale professionalità equipollente alla laurea triennale in fisioterapia, in applicazione dell'art. 14 della direttiva 2005/36 relativa al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

quanto riportato aveva una valenza garantista, essendo che "chi possiede l'anzianità lavorativa di 36 mesi può dirsi parte di quel personale inevitabilmente più qualificato ed idoneo a garantire cure efficaci ed appropriate alla collettività. E, inoltre, sotto diverso profilo, solo i massofisioterapisti già da tempo inseriti nel mercato del lavoro svolgendo un'attività con autonomia professionale e dignità propria di professione sanitaria possono vantare un affidamento qualificato a vedersi riconosciuta in ottica conservativa una posi-

zione già acquisita" (Cons. Stato, sez. III, n. 4513 del 1° giugno 2022) e aveva una valenza compensativa essendo che, in via eccezionale e solo in presenza del requisito di esperienza triennale, i massofioterapisti potevano continuare a svolgere la professione sanitaria di riabilitazione, ritenendosi tale professionalità equipollente alla laurea triennale in fisioterapia, in applicazione dell'art. 14 della direttiva 2005/36;

evidenziato che:

quanto riportato sembra determinare la presenza di un arco temporale e professionale definito e chiuso, non derogabile se non derubricando le competenze nel tempo acquisite dalla categoria rientrante negli elenchi ad esaurimento di cui al DM. 9 agosto 2019;

impegna il Governo:

a valutare opportuni approfondimenti in ordine alla necessità di tutelare le professionalità in parola, storicamente e concretamente impegnate in ambito sanitario a garantire un lavoro di indubbia valenza sociale, considerando altresì la possibilità di confermare lo status di "professionisti sanitari" agli operatori ricompresi all'interno dell'elenco ad esaurimento di cui al DM. 9 agosto 2019.

G/685/8/10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

La Commissione,

in sede di discussione della conversione in legge del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

Premesso che,

Il Decreto individua il nuovo assegno per l'inclusione; una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Considerato che,

il progetto appare debole senza una comunicazione interistituzionale di altissimo livello, visto che la lotta alla povertà è una condizione riferita a molteplici indicatori e alle molteplici istituzioni che concorrono ad arginarla;

appare altresì poco chiara la formazione degli operatori che devono provvedere alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5,

non tanto e solo rispetto alla loro pertinenza specifica quanto al funzionamento del processo, all'utilizzo di un linguaggio comune, alla conoscenza per esempio della piattaforma e alla comunicazione interistituzionale, al fine di non favorire delle differenze, delle sperequazioni territoriali che spesso hanno caratterizzato per esempio l'azione dei servizi per il lavoro e per l'orientamento; non si contemplano figure specifiche nell'*équipe* multidisciplinare, quali lo psicologo, il pedagogo, l'educatore e il sociologo;

Ritenuto che,

La presa in carico multidimensionale prima, il sistema informativo e il supporto alla formazione e al lavoro dopo, dovrebbero diventare prima di tutto un laboratorio interistituzionale e interprofessionale. Non si tratta solo di una comunicazione tra operatori ma tra sistemi: servizi sociali-centri per l'impiego- mondo dell'istruzione e mondo delle imprese e del lavoro;

Si impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti e individuare le opportune risorse finanziarie per introdurre uno specifico coinvolgimento di specifiche professionalità che possano favorire la progettazione di interventi di individualizzati e personalizzati di orientamento, formazione, analisi dei bisogni e progettazione di azioni di inclusione comunitaria e sociale.

G/685/9/10

NICITA

La Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685),

premessi che:

numerose aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere hanno evidenziato dubbi interpretativi riguardanti il trattamento economico del proprio personale togato, con riferimento alla misura degli onorari e dei compensi;

tali dubbi interpretativi riguardano, in particolare, la formulazione dell'articolo 66, lettera h) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020; tale disposizione, riservando alla contrattazione integrativa i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati prevede che ciò avvenga "nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art 1, comma 1, della L. 114/2014 e delle disposizioni contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL della pre-esistente Area III che, pertanto, sono confermate";

orbene, l'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dalla previsione contrattuale riportata prevede, al comma 6, che "in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese [...] ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti";

la formulazione del predetto articolo 66 ha dato luogo a una non uniforme applicazione sul territorio nazionale e potrebbe pertanto determinare l'insorgere di un rilevante volume di contenzioso, destinato a gravare in maniera rilevante sulla finanza pubblica;

considerato che:

al fine di chiarire i suddetti dubbi interpretativi, appare indispensabile chiarire che l'articolo 9 del richiamato decreto legge n. 90/2014 si applica agli avvocati di tutti gli enti pubblici; infatti, dal momento che le aziende sanitarie sono ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 165, il diritto di cui all'articolo 9, comma 6 del decreto legge n. 90/2014 va riconosciuto anche al personale delle aziende sanitarie, anche al fine di evitare condotte discriminatorie nell'ambito del medesimo comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali e dare attuazione a al principio di armonizzazione dei trattamenti economici, considerato altresì che gli onorari, come chiarito dalla giurisprudenza contabile ed amministrativa, non hanno natura incentivante ma retributiva;

pertanto, risulta indispensabile chiarire che agli avvocati dipendenti di aziende sanitarie locali e ospedaliere sono dovuti sia i compensi per le cause vinte con la condanna di controparte, riscosse secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 64 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996, sia i compensi per le cause vinte con compensazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 90/2014: entrambe le disposizioni sono infatti espressamente richiamate dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 20 dicembre 2020;

considerato altresì che:

la copertura delle suddette somme potrà essere imputata non già ai fondi relativi alla contrattazione bensì al fondo rischi, atteso che le somme destinate a coprire le spese legali risultano già appostate sui singoli bilanci delle aziende sanitarie locali e ospedaliere;

impegna il Governo

a chiarire, tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica, che l'articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 90/2014 si applica anche agli avvocati dipendenti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e che le relative somme sono da imputare al fondo rischi di ciascuna azienda sanitaria.

G/685/10/10

MURELLI, MINASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, conta nel suo complesso un totale di circa 3.800 imprese, 22 mila posti di lavoro, altrettanti bus che viaggiano sulle strade e autostrade italiane ed estere, che genera 2,5 miliardi annui di fatturato, 1,7 miliardi di chilometri percorsi ogni anno, 450 milioni di litri di carburante consumato nonché 100 milioni di euro di ticket bus versati direttamente ai Comuni;

considerato che:

il volume dell'attività del settore nell'ultimo periodo è cresciuto sensibilmente ma la pesantissima carenza di personale viaggiante che colpisce tale categoria, stimata nell'ordine delle 6700 unità, non permette alle aziende di offrire per qualità e quantità il servizio che vorrebbero;

le imprese di bus turistici oggi si ritrovano a vivere il paradosso di non riuscire a garantire tutti i servizi di cui l'utenza avrebbe necessità ed al contempo di dover lasciare parcheggiati i propri mezzi nelle rimesse per la mancanza di autisti;

molti dei servizi svolti dalle imprese del settore hanno altresì una grande valenza sociale, basti pensare al turismo religioso ed a quello scolastico che sono serviti totalmente da questa categoria;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere interventi, nei prossimi provvedimenti normativi utili, volti a contrastare la carenza di autisti di bus turistici delle imprese operanti nel settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.

G/685/11/10

SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, conta nel suo complesso un totale di circa 3.800 imprese, 22 mila posti di lavoro, altrettanti bus che viaggiano sulle strade e autostrade italiane ed estere, che genera 2.5 miliardi annui di fatturato, 1.7 miliardi di chilometri percorsi ogni anno, 450 milioni di litri di carburante consumato nonché 100 milioni di euro di ticket bus versati direttamente ai Comuni;

considerato che:

il volume dell'attività del settore nell'ultimo periodo è cresciuto sensibilmente ma la pesantissima carenza di personale viaggiante che colpisce tale categoria, stimata nell'ordine delle 6700 unità, non permette alle aziende di offrire per qualità e quantità il servizio che vorrebbero;

le imprese di bus turistici oggi si ritrovano a vivere il paradosso di non riuscire a garantire tutti i servizi di cui l'utenza avrebbe necessità ed al contempo di dover lasciare parcheggiati i propri mezzi nelle rimesse per la mancanza di autisti;

molti dei servizi svolti dalle imprese del settore hanno altresì una grande valenza sociale, basti pensare al turismo religioso ed a quello scolastico che sono serviti totalmente da questa categoria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere interventi, nei prossimi provvedimenti normativi utili, volti a contrastare la carenza di autisti di bus turistici delle imprese operanti nel settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.

G/685/12/10

SALVITTI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

la realtà virtuale può essere un'ottima soluzione per lo svolgimento dei corsi di formazione in quanto consente di creare ambienti di apprendimento immersivi e interattivi. Gli utenti possono vivere esperienze realistiche, simulate in modo da poter apprendere in un ambiente controllato e sicuro. Inoltre, la realtà virtuale consente di accedere a informazioni e contenuti in modo innovativo e coinvolgente, rendendo l'apprendimento più efficace e stimolante;

LEARN BY LIVING è una metodologia di formazione, tramite metodologie di realtà virtuale, che incorpora la capacità di commettere errori e di imparare dalle conseguenze. La realtà virtuale è la chiave per implementarla nei corsi di sicurezza. I formatori possono incorporare esercizi che nella vita reale sarebbero troppo pericolosi e costosi. Inoltre, il sistema di valutazione consente al formatore di dimostrare che gli studenti hanno effettivamente imparato la lezione;

utilizzando una piattaforma di formazione HSE realistica con realtà virtuale (VR) si può arrivare a migliorare e digitalizzare la formazione sulla prevenzione dei rischi professionali. Il lavoratore affronta in prima persona situazioni di rischio. La possibilità di subire infortuni virtuali o di commettere errori e di imparare da essi è uno dei grandi punti di forza di questo strumento. Questa tecnologia dà un valore aggiunto alla formazione. Oltre a realizzare una formazione più coinvolgente e dinamica, la piattaforma citata permette di identificare le aree di rischio e le situazioni in cui si commettono più errori;

i citati strumenti permettono altresì di raccogliere dati sulle attività degli utenti, come il completamento dei corsi, il tempo trascorso su ciascuna attività o il punteggio ottenuto. Questi dati possono poi essere utilizzati per personalizzare l'esperienza di apprendimento degli utenti e migliorare gli aspetti meno efficaci dei corsi di formazione;

la REALTÀ VIRTUALE VR (dall'inglese Virtual Reality), è una realtà simulata, un mondo digitale dove si viene immersi indossando un apposito visore. Una realtà che avvolge totalmente l'utente, andando a mascherare del tutto la percezione (quantomeno visiva) del mondo fisico intorno a lui. La Realtà Virtuale è una tecnologia immersiva che proietta l'utente in un qualsiasi luogo 3D mediante l'utilizzo di appositi device nascondendo il mondo reale. La realtà virtuale quindi proietta l'utente in qualsiasi luogo, consentendogli di vivere avventure ed esperienze in prima persona, abbattendo le barriere geografiche e simulando qualsiasi ambientazione. Le esperienze VR sono in grado di immergere completamente l'utente in un nuovo mondo, in un nuovo spazio, in un nuovo tempo;

considerato che:

il DM 15 luglio 2003, n. 388, reca il Regolamento sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. (GU Serie Generale n.27 del 03-02-2004). Trattandosi di un testo molto datato non prevede nulla in merito alle tecniche che utilizzano la realtà virtuale nelle prove pratiche, in particolare in riferimento agli Allegati 3 e 4 (Allegato 3: obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo a; Allegato 4 obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo b e c);

il ricorso alla realtà virtuale, oltre ad utilizzare comunque il manichino (little Anne) ha la possibilità di verificare i parametri vitali e può sperimentare l'attività di primo soccorso in ambienti con variabili diverse impostate dal docente;

il Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro (TUSSL) D.Lgs.81/2008, all'Art. 37 -Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti - al comma 2 così recita: "La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano "

impegna il governo:

ad inserire all'interno di tutti gli Accordi Stato Regione, adottati ai sensi del citato articolo 37, la possibilità di utilizzare in parte la modalità di formazione con la realtà virtuale (ciò interessa i lavoratori -formazione generale e specifica- i datori di lavoro, i dirigenti, gli RSPP e gli RLSE

a prevedere la validità delle simulazioni delle prove pratiche all'interno degli spazi confinati o soggetti ad inquinamento tramite modalità di realtà virtuale -con la quale è possibile effettuare simulazioni più coerenti con la realtà - in attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs.81/08, in riferimento agli obblighi di formazione e addestramento,

a prevedere la possibilità di utilizzare la realtà virtuale in merito alla prova pratica dei Corsi di formazione e aggiornamento e antincendio. A tal fine si impegna il governo a prevedere di validare la prova pratica tramite l'utilizzo della VR nelle metodologie innovative in quanto l'utilizzo permette di simulare situazioni varie con tipologie di combustibile diverso, con presidi antincendio diversi e ambienti operativi diversi, inserendo anche ad esempio variabili legate all'ambiente.

G/685/13/10

GIACOBBE

La Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685),

premessi che:

il provvedimento dispone, tra le altre cose, interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

tenuto conto che

la legge 104/92, legge-quadro in materia di assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona con handicap, anche in ossequio al dettato costituzionale di cui all'articolo 32 della Costituzione che sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti;

malgrado le predette premesse, il vincolo della residenza in Italia rappresenta un palese limite alla piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, ma assicurati con l'INPS in Italia in ragione di specifici contratti di lavoro che pur essendo disciplinati dalla legge del Paese in cui sono residenti, richiamano taluni istituti normativi sanciti dall'ordinamento italiano, come nel caso del personale a contratto del MAECI di cui all'articolo 152 del dpr 18/67;

considerato che:

In occasione di una recente interrogazione a risposta immediata in commissione lavoro alla Camera dei Deputati, il Ministero del lavoro ha affermato che il problema della residenza risulta noto e sarà oggetto di una nuova valutazione che vedrà la compartecipazione del Ministero del Lavoro, del MAECI, delle strutture sanitarie nazionali e dell'INPS volta alla valutazione della legittimità della documentazione medico-sanitaria prodotta all'estero dal lavoratore ivi residente affinché possa essere titolo valido per la fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92;

impegna il Governo

a predisporre tutte le iniziative necessarie volte a garantire la piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, consentendo anche il superamento di ogni impedimento al legittimo riconoscimento della documentazione medica, prodotta all'estero, attestante la patologia, nella prospettiva di dare piena attuazione alla ratio originaria di una

norma che è caposaldo del diritto alla tutela della salute, costituzionalmente sancito.

G/685/14/10

RONZULLI, DAMIANI, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

le pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti dichiarate dall'Inps nel mese di ottobre 2022 sono 17,7 milioni e oltre il 30 per cento delle pensioni erogate è di importo inferiore a mille euro;

il Governo Berlusconi II, con l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) ha disposto l'incremento della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, estendendo i benefici incrementativi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha modificato il citato articolo 38, comma 4, della legge 448/2001, al fine di dare compiutamente seguito alla sentenza di illegittimità dichiarata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.152/2020, in base alla quale l'incremento dell'assegno mensile previsto dal suddetto art. 38 in favore degli invalidi civili totali deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (anziché 60 anni, come previsto dalla disposizione dichiarata illegittima), ha modificato la norma in tal senso;

ai sensi del comma 310 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) per il 2023 e per i titolari di pensione minima di età pari o superiore a 75 anni, sempre grazie ad una richiesta di Forza Italia, è stato previsto l'ulteriore aumento rispetto alla rivalutazione dovuta all'inflazione, portando l'importo delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS a 600 euro;

con la Circolare n. 135 del 22 dicembre 2022 l'INPS ha reso noti gli importi per il 2023 delle pensioni e delle prestazioni a cui hanno diritto gli invalidi civili, rivalutati su parametri relativi al costo della vita; per effetto della rivalutazione, la pensione degli invalidi civili totali al 100% è incremen-

tata fino a un massimo di maggiorazione di 386,27 euro mensili, con importo variabile in base al reddito;

i pensionati sono particolarmente esposti agli effetti dell'inflazione in quanto si tratta di soggetti fuori dal mercato del lavoro e senza potere contrattuale;

impegna il Governo:

a individuare risorse per la prossima legge di bilancio per un ulteriore aumento dell'importo delle pensioni minime e delle pensioni di invalidità e di inabilità.

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Reddito di cittadinanza)

1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.

2. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 318, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

b) al comma 319, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

3. Agli oneri derivanti del presente articolo, si provvede ai sensi degli articoli 44-*bis* e 44-*ter*.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere gli articoli da 2 a 13;*

2) *dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:*

«Art. 44-*bis*

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".»

Art. 44-*ter*

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

1.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1 (Misure di contrasto alla povertà universale)

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati

Conseguentemente

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 sono soppressi

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

1.5

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole "misura nazionale" inserire le seguenti "a carattere universale".

Conseguentemente,

a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari in stato di povertà, come definita, ai fini dell'accesso all'Assegno di inclusione, al comma 2, lettera b).";

2) al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

"b) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne";

b) all'articolo 4, comma 5, sopprimere le parole "di età compresa tra 18 e 59 anni";

c) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire i periodi primo e secondo con i seguenti: "Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 9.360 annui che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, nonché dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che seguano il percorso di attivazione di cui al presente articolo in alternativa agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4.";

2) al comma 11, sopprimere le parole "di età compresa tra 18 e 59 anni".

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quinquies. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-sexsies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."

1.6

IRTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e prima dell'eventuale espletamento di ulteriori e nuove procedure concorsuali, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente".

1.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e le dimissioni volontarie di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151."

Art. 2

2.1

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

2) *al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole:* «Se il nucleo familiare è composto», *inserire le seguenti:* «da una o più»;

3) *al comma 3, sostituire le parole:* «il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta», *con le seguenti:* «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole:* «se il nucleo familiare è composto da», *inserire, ovunque ricorrano, le seguenti:* «da una o»;

b) *all'articolo 6, comma 4, dopo le parole:* «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo», *inserire le seguenti:* «, il componente o»;

c) *all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente:* «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;

d) *all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole:* «che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione», *con le seguenti:* «quale alternativa alla fruizione dell'Assegno di inclusione»;

e) *all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole da ", a garanzia delle necessità" fino a "sessant'anni di età" sono soppresse. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 - bis L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole "comma 1" aggiungere le seguenti: "e comma 1 bis".

al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole "n. 251", aggiungere le seguenti: "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";

al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola "cinque" con la parola "due";

al comma 2, la lettera d) è abrogata;

sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche";

al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

il comma 10 è abrogato;

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 5;

All'articolo 13 i commi 5, 6 e 9 e gli oneri derivanti dai fondi destinati all'erogazione del beneficio del Supporto per la formazione e il lavoro, sono assegnati ai fondi di cui al comma 8;

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 313 e 314 sono abrogati;

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 315, le parole "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono abrogate;

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 316, le parole "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite da "Fermo restando quanto previsto dal comma 315"

Conseguentemente,

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di

un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

2.5

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.10

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Al comma 1, dopo le parole «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159», aggiungere le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»

2.11

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «componenti minorenni» inserire le seguenti: «o maggiorenni che frequentano un percorso di studi, in ogni caso fino al compimento del ventiseiesimo anno di età»

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.12

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Al comma 1, dopo le parole «sessant'anni di età» aggiungere le seguenti: «dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione».

2.13

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis.L'Assegno di inclusione, nel limite delle risorse destinate dalla presente norma alla misura di contrasto alla povertà, è altresì riconosciuto su richiesta:

a) alle donne vittime di violenza sole o anche in presenza di figli maggiorenni sino all'età di 25 anni;

b) ai neomaggiorenni che fuoriescono da percorsi di tutela disposti dall'autorità giudiziaria per la durata del proseguo amministrativo;

c) alle persone senza dimora che aderiscano a percorsi di fuoriuscita dall'emarginazione estrema, certificati dai servizi sociali o sociosanitari competenti.

1-ter. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regola le modalità di accesso e di erogazione dell'Assegno di Inclusione per quanto disposto dal comma 1-bis.»

2.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole "n. 251", aggiungere le parole "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";

b) al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola "cinque" con la parola "due";

c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 10 è soppresso.

2.22

FURLAN, ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, CAMUSSO, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole "per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;" con le seguenti "per almeno due anni;".

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-*bis*. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 14."

2.25

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo il secondo periodo, inserire il seguente "La soglia reddituale è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato."

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-*bis*. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 2 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per

il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma."

2.32

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole "nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna" fino alla fine della lettera.

2.33

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 3 sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, disoccupato».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».

2.34

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,8, ulteriormente elevato a 2,9 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente."

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-*bis*. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-*ter*. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-*quinquies*. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.

14-*sexsies*. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."

2.35

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente adulto con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio psico sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla Pubblica Amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Il parametro della scala di equivalenza è ulteriormente incrementato dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alla lettere b), e), f).»

2.39

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne".

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-*quinquies*. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché

su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»

2.43

PAITA, SBROLLINI

Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, primo periodo, dopo le parole «di età pari o superiore a sessanta anni» inserire le seguenti «, ovvero inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere» e, al secondo periodo, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere».

2.44

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

Art. 3

3.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'integrazione di cui al presente comma, è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti

in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.»;

dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. La sospensione di cui al precedente comma non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".

14-*ter*. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.11

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione, di cui al comma 1, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine, il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezio-

ne dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione.".

3.20

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 7, sostituire le parole "3.000 euro" con le seguenti "5.000 euro".

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*ter*. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quinqüies*. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»

3.0.1

MAGNI, ZAMPA, MAZZELLA, CAMUSSO, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO,
ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Articolo 3-bis

(Indicizzazione delle soglie reddituali e patrimoniali)

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1 gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita l'importo mensile indicato all'art. 12 comma 7."

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

Art. 4

4.6 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «tramite quelle».

4.10

SILVESTRO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "o tramite quelle messe a disposizione dai comuni" aggiungere le seguenti "dal Ministero dell'Interno attraverso l'ANPR".

4.14

ZAFFINI, LEONARDI, RUSSO, BERRINO, SATTA, ZULLO

Al comma 1, aggiungere in fine il secondo periodo: "La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS."

4.25

LEONARDI, ZULLO, RUSSO, SATTA, BERRINO

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «centri per l'impiego» inserire le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7,»;

b) al terzo periodo, dopo le parole «centri per l'impiego» inserire le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7»;

c) al quarto periodo, dopo le parole «centri per l'impiego» inserire le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso

cui sia stato sottoscritto il patto di servizio di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7,».

Art. 5

5.7

BEVILACQUA, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva devono essere collegati a esigenze di impiego e di utilità effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione. Le esigenze di impiego e di utilità riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli percorsi personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, di cui agli articoli 1 e 4, comma 3.».

Art. 6

6.3

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine del potenziamento del Servizio sociale professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 797 a 803, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obiettivo di servizio di un assistente sociale ogni 4000 abitanti è nuovo livello essenziale da garantirsi in tutto il territorio nazionale. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti della quota residua del Fondo di cui al comma 9.»

6.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sopprimere le parole ", che esercitano la responsabilità genitoriale,".

6.10

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-*bis*) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri anti violenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciute dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119."

6.11

RUSSO, LEONARDI, ZULLO, SATTA, BERRINO

*Al comma 5 aggiungere in fine la seguente lettera: «d-*bis*) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri anti violenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciute dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».*

6.12

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

"6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, formando cabine di regia di cui fanno parte stabilmente, oltre agli operatori dei Comuni, anche gli operatori dei Centri per l'impiego, delle Asl, dei Sert, dei Centri Provinciali di Istruzione Adulta, enti di Terzo settore e associazioni impegnate nel contrasto alla povertà e nei processi di accompagnamento sociale di persone in disagio economico e sociale, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livel-

lo comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi."

6.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice ed esclusivamente per gli enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale".

6.15

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, MAGNI

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.16

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole "nella progettazione personalizzata" inserire le seguenti: ", nonché nell'attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro,".

6.20

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome»;

b) dopo l'articolo 12, inserire il seguente: «Art. 12-bis. (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano). 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'Assegno.»;

c) all'articolo 16, alla Rubrica, sopprimere le seguenti parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano» e al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

6.21

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome» e all'articolo 16, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

6.25

SILVESTRO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono

potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali."

6.28

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali."

6.29 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 6, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2024».

6.30 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 6, comma 9, sopprimere il secondo periodo.

Art. 7

7.1

GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole "limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del";*

b) *al comma 2:*

1) *al primo periodo le parole: "e la Guardia di finanza hanno" sono sostituite dalla seguente: "ha";*

2) *al secondo periodo la parola: "INPS" è sostituita dalla seguente: "INL";*

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 8

8.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Sopprimere il comma 1;

b) Al comma 2, sostituire le parole "con la reclusione da uno a tre anni" con le seguenti "con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito";

c) Al comma 6, primo periodo, le parole da "decade dal beneficio" a "all'articolo 6" sono sostituite da "esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che"

c)

8.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

b) al comma 2, le parole "con la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite da "con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito";

c) al comma 6, primo periodo, le parole da "decade dal beneficio" a "all'articolo 6" sono sostituite da "esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che".

8.3

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 6, sostituire l'alea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».

8.6 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 8, comma 7, sostituire le parole: «Gli indebiti recuperati con le modalità» con le seguenti: «Gli importi».

Art. 9

9.4

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "è tenuto ad accettare" inserire le seguenti ", previa valutazione da parte dei servizi della congruità rispetto alle esperienze e

competenze maturate dal soggetto e alle esigenze specifiche dell'intero nucleo familiare in termini economici, sociali e di conciliazione vita-lavoro, in particolare in presenza di figli minori e componenti con disabilità,";

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-*bis*) si riferisce modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile al 100 per cento ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro."

9.6

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "un'offerta di lavoro" inserire le seguenti "conforme a quanto previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e a condizione che il luogo di lavoro non disti più di ottanta chilometri dalla residenza del beneficiario o sia comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici,"

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) sopprimere la lettera c);

d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione."

9.7

MAGNI, BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, ZAMPA, MAZZELLA, CAMUSSO, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, CUCCHI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, Aurora FLORIDIA, Barbara FLORIDIA, Ettore Antonio LICHERI, Sabrina LICHERI, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MUSOLINO, NATURALE, NAVE, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche" con le seguenti: "un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51

del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore ai 9 euro lordi all'ora e che abbia le seguenti caratteristiche:".

9.10

ZAFFINI, SATTA, LEONARDI, ZULLO, RUSSO, BERRINO

Al comma 1 sostituire le parole: «le seguenti caratteristiche» con le seguenti: «almeno una delle seguenti caratteristiche».

9.14

SATTA, RUSSO, LEONARDI, ZULLO, BERRINO

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «o non sia raggiungibile in oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico».

9.15

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, MAGNI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) e l'offerta è congrua se non eccede la distanza di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici.»

Art. 10

10.1 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore».

10.3 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore».

10.9

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 5, sopprimere le parole: « , ove autorizzati all'attività di intermediazione ».

Art. 11

11.2 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione» con le seguenti: «del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione».

11.3 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: «responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione» con le seguenti: «responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione».

11.5 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 11, comma 4, sostituire le parole: «si intende riferita all'Assegno di inclusione» con le seguenti: «esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione».

11.8 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 11, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto».

Art. 12

12.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo effettuare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: "Nelle misure di supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività";

b) Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: "e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità,".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

12.6

SILVESTRO

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore"

12.14

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La partecipazione alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro, determina l'accesso per l'interessato ad un beneficio

economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS».

12.15

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese."

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, comma 7, secondo periodo, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per

l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

12.17

LEONARDI, SATTA, BERRINO, RUSSO, ZULLO

Al comma 10, dopo le parole: «di cui all'articolo 3, commi» inserire le seguenti: «3,».

12.19

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, MUSOLINO, SPAGNOLLI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome».*

b) *Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione ed il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento.»

12.0.1

GUIDI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato "Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci", con una dotazione pari a due milioni di euro per cia-

scuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci", di importo non superiore a duemila euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento presso un Centro di Formazione Ferroviaria riconosciuto dalla ANSIFA ai sensi delle linee guida ANSF n. 7/2010 del seguente titolo: "certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019".

2. Il "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario" può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota, fino al tre per cento, dell'anno 2024, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

12.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Interventi di rafforzamento dell'istruzione degli adulti)

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 1 comma 316 della legge 197/22, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal DPR 263/12. La sperimentazione deve consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2025/2026. Tali istituzioni devono avere una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri. A tal fine per il solo anno scolastico 2023/24 le soglie minime del numero di alunne e alunni per l'attribuzione dell'autonomia in base alle norme vigenti, possono essere derogate. Le modalità di applicazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata.

2. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1 sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

3. Agli oneri di cui ai cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022

12.0.3

DE POLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis

(Disposizioni in materia di riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali)

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali", dopo la parola «*ingegneri*» sono aggiunte le parole «*nonché dei periti industriali*».

2. All'art. 2 , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole «*6 e 8*», sono aggiunte le seguenti «*nonché 8-bis*»;

3. All'art. 2 , comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole «*non possono essere eletti*», sono aggiunte le seguenti «*nelle cariche istituzionali*»;

4. All'art. 3 , comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole «*procedure elettorali e*», sono aggiunte le seguenti «*fermo restando quanto previsto dall'art. 8-bis*»;

5. All'art. 4 , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole «*sezione A dell'albo*» sono aggiunte le seguenti «*ove applicabile*»;

6. All'art. 5 , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole «*6, 7 e 8*», sono aggiunte le seguenti parole «*nonché 8-bis*»;

7. All'art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole «*alla sezione A e B*» sono aggiunte le parole: «*ove prevista*»;

8. All'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo la parola «*eletti*», sono aggiunte le seguenti parole: «*nelle cariche istituzionali*»;

9. Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 è aggiunto il seguente articolo 8-bis: «*Articolo 8-bis. (Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei periti industriali.) 1.L'albo professionale dei periti industriali non è suddiviso in sezioni. Per l'effetto, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano agli iscritti all'albo professionale senza la distinzione per sezioni.*».

10. All'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo la parola «*procedimento*», sono aggiunte le seguenti parole: «*ove previsto*».

11. Alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 non si applica ai componenti già in carica dei Consigli degli ordini dei periti industriali e del Consiglio nazionale. Essa non ha effetto retroattivo sui Consiglieri che siano già stati eletti, quali componenti del Consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale ovvero che abbia ricoperto cariche istituzionali.

12. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso gli ordini professionali e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

12.0.5

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'Assegno.»

12.0.7

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Istituzione «Fondo per le competenze digitali»)

1. Al fine di combattere il divario digitale culturale, sostenere la massima inclusione e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare appositi corsi di formazione per incentivare e migliorare le competenze digitali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.8

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

1. Le Regioni che al 31 dicembre 2022 non hanno assunto almeno il 50 per cento delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, provvedono entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine, entro i successivi 15 giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario che provvede all'attivazione delle procedure selettive entro il termine di 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario di cui al comma 1 è di dodici mesi.

3. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.0.9

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Credito d'imposta per i servizi di ricollocazione professionale)

1. Al fine di favorire l'inclusione lavorativa dei soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, in via sperimentale, per il biennio 2023-2024, ai datori di lavoro privati che attivino servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è concesso un credito di imposta di importo pari al 50 per cento delle spese sostenute, nel limite complessivo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

Art. 13

13.3

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, capoverso "313." sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata con effetto retroattivo dalla sospensione solo in esito all'avvenuta comunicazione.";

b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole "presente decreto" aggiungere le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

c) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-*bis*. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."

13.4

BERGESIO, MURELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 344, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole "o del reddito di cittadinanza" sono aggiunte le seguenti: "e dell'assegno di inclusione"».

13.14

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I-*bis*

Introduzione della retribuzione minima contrattuale

Art. 13-bis

(Retribuzione minima contrattuale)

1. In attuazione della Direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, la retribuzione oraria minima non può essere inferiore a 9 euro. Ai fini della presente legge per retribuzione si intende il complessivo trattamento economico annuale corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore, comprese le somme corrisposte sotto forma di benefici accessori e i contributi previdenziali e assistenziali integrativi versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile e ai contratti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la «Commissione per l'aggiornamento della retribuzione oraria minima», composta da rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dai rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti la periodicità e le modalità di aggiornamento della retribuzione oraria minima e i criteri da utilizzare a tal fine, nonché le modalità di monitoraggio e controllo sull'attuazione della presente legge.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, raddoppiata in caso di reiterazione. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno economico determinato dal datore di lavoro.

5. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, le parti sociali procedono all'aggiornamento dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entro diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto legge. L'adeguamento non può comunque determinare l'applicazione di un trattamento economico complessivo deteriore rispetto a quello applicato in virtù del contratto collettivo in vigore.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili dopo sei mesi dalla data conversione in legge del presente decreto, salvo per i contratti

di cui al comma 5, a cui dette disposizioni si applicano, in caso di inadempienza delle parti, dopo diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto.

Art. 14

14.1

ZULLO, BERRINO, SATTÀ, RUSSO, LEONARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della collaborazione alla valutazione dei rischi. Nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, il medico competente effettuerà la sorveglianza sanitaria;»;

a-bis) all'articolo 29, comma 1, sono soppresse le parole ", nei casi di cui all'articolo 41";

b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;

c) all'articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite preventive in fase preassuntiva, riceve dal lavoratore la copia della cartella sanitaria e di rischio eventualmente disponibile dal precedente rapporto di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della sorveglianza sanitaria. In caso di mancata consegna o indisponibilità della stessa, procede egualmente alla formulazione del giudizio di idoneità;»

2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento e per un periodo non superiore ai 60 giorni, comunica per iscritto

al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge inerenti all'articolo 41 durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché' il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per

l'utilizzo.»;

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis».

14.5

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) "chimico": professionista sanitario iscritto all'Albo dei Chimici, soggetto al programma di educazione continua in medicina";

b) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

"h-bis) all'articolo 223:

1) ove ricorrano le parole: "il datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", in collaborazione con un chimico";

2) al comma 4, dopo le parole: "è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente" inserire le seguenti: "e al chimico coinvolto";

h-ter) all'articolo 225, comma 2, sostituire le parole: "provvede ad effettuare" con le seguenti: "provvede a far effettuare ad un chimico";

h-quater) all'articolo 236, dopo le parole: "dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni" aggiungere le seguenti: "in collaborazione con un chimico,".

14.6

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), premettere la seguente: "oa) le parole: «ove nominato» ovunque ricorrano, sono soppresse;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;»

14.10

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

2) alla lettera c), numero 1), capoverso «e-bis», sostituire le parole: «rilasciata dal precedente datore di lavoro» con le seguenti: «relativa al precedente rapporto di lavoro» e sopprimere le parole: «e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità».

14.13

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole "presente decreto legislativo" con le seguenti "per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;".

b) alla lettera c), numero 1), sostituire la lettera "e-bis)" con la seguente:

"e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile;".

c) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

"c-bis) all'articolo 28, comma 2, le parole ", ove nominato," sono soppresse;

c-ter) all'articolo 35, comma 1, lettera c), le parole ", ove nominato," sono soppresse.

14.15

BERRINO, SATTI, LEONARDI, RUSSO, ZULLO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: «3.2-bis. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'Istruzione del residuo fabbisogno.»».

14.21

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

14.25

ZAFFINI, LEONARDI, SATTA, BERRINO, RUSSO, ZULLO

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire il capoverso «e-bis» con il seguente: «e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità».

14.27

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) all'articolo 37, comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1" inserire le seguenti ", nonché i requisiti che i fornitori di servizi di formazione devono possedere ai fini di cui al presente articolo,"";

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi."

14.29

SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attrezzature prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il loro spegnimento automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri che possano ingenerare condizioni di pericolo»;

b) sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 73,

1) dopo le parole "ogni necessaria informazione" sono inserite le seguenti ", protezione";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. »;

14.33

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).

14.34

MURELLI, DREOSTO, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

"h-*bis*) all'articolo 242, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-*bis*. *La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell'Inail, ex Ispesl, sul piano economico per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con Inail e le Regioni e le Province autonome ne determina le modalità operative.*»;

h-*ter*) all'articolo 244, comma 1, dopo la parola: «*realizza*» sono inserite le seguenti: «*e concorre a finanziare*»;

h-*quater*) all'articolo 244, comma 5, dopo le parole: «*realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3*» sono inserite le seguenti: «*e comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici*».".

14.38

LIRIS, LISEI, MENNUNI, PELLEGRINO, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

*Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera: «h-*bis*) dopo l'articolo 244 è inserito il seguente: «Articolo 244-*bis**

1. Per i tumori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 244, comma 3, che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre a:

a) finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria);

b) realizzare la presa in carico integrale dei pazienti;

c) partecipare alle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.».

14.41

CANTÙ, MURELLI, MINASI

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-bis) All'articolo 98, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo. 09 aprile 2008, n. 81 dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000", sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997,».

14.0.7

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Professioni gravose)

1. All'allegato 3, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte le seguenti professioni:

5.1.2.1 Commessi delle vendite all'ingrosso

5.1.2.2 Commessi alle vendite al minuto

5.1.2.4 Cassiere esercizi commerciali

5.1.2.6 Addetti distributori carburanti ed assimilati

5.2.2 Addetti alle attività di ristorazione

5.4.7.2 Addetti alle agenzie di pompe funebri

5.4.8.6 Guardie private per la sicurezza e servizi fiduciari

8.2.2.1 Personale domestico

7.1.7 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

4.4.1.3 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

2.5.5.5 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati

5.4.8.2 Vigili urbani

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Art. 16

16.0.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 16-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

«Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca infor-

mazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro».

Art. 16-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

«Art. 76-quater. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale».

Art. 16-*quater*.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«?Art. 371-*ter*. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».

Art. 16-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*1-ter.* Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati?».

Art. 16-sexies

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-*quinquies.* - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* -

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

Art. 16-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

Art. 16-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico,

un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2023.

Art. 16-nonies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro."

Art. 17

17.1

MARTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) le parole "scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche private" sono sostituite dalle seguenti: "istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, anche private,";

2) dopo le parole "percorsi di istruzione e formazione professionale" sono aggiunte le seguenti: ", dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore nonché della formazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti";

b) al comma 2 sostituire le parole: "cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124" con le seguenti: "cumulabile con le prestazioni corrisposte dall'INAIL per gli assicurati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124"

c) al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso «784-ter» aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", realizzato avvalendosi dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE).";

2) al capoverso «784-quater» sostituire le parole: "Le imprese iscritte" con le seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le imprese o gli enti iscritti";

3) dopo il capoverso «784-quater» aggiungere il seguente: "784-quinquies." Gli adempimenti di cui al comma 784 quater gravano anche sulle imprese e gli enti non iscritti al registro dell'alternanza scuola lavoro secondo modalità definite dal Ministero dell'istruzione e del merito."

d) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito al fine di realizzare interventi per il sostegno al diritto allo studio è autorizzato a trasferire, in sicurezza e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, i codici fiscali delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione all'INPS per acquisire l'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE anche in forma aggregata, per fasce e per ogni singola istituzione scolastica.

5-ter. Per le finalità di cui al primo comma il Ministero dell'istruzione e del merito è ente erogatore dei contributi finanziari da assegnare anche tramite le istituzioni scolastiche di cui al comma 1.

5-quater. I dati ISEE resi disponibili da INPS sono gestiti mediante una apposita piattaforma del Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere consultati dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 per l'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari."

17.2

BUCALO, RUSSO, SATTA, ZULLO, BERRINO, LEONARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018» con le seguenti «deceduti o infortunati successivamente al 1° gennaio 2015».

17.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, capoverso "784-quater", al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e le divise appositamente dedicate, nonché ogni altro segno distintivo, come previsti dall'attività formativa".

17.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

"784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Agli oneri derivati dal comma 784-quinquies, come introdotto dal presente decreto, pari ad euro 10.000.000 annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a valere sul Fondo nuove competenze di cui all'articolo 19 del presente decreto."

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c) è soppressa;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

Art. 18

18.0.2

MURELLI, DREOSTO, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Uso efficiente ed integrale delle disponibilità finanziarie del Fondo per le Vittime dell'Amianto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per le prestazioni di cui all'articolo 1, commi 356 e 357 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono abrogati. Le disponibilità finanziarie residue restano nelle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il lavoratore che presenti richiesta di riconoscimento professionale del mesotelioma può chiedere di usufruire delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In caso di riconoscimento del diritto a percepire le indennità di cui al precedente periodo per mesotelioma professionale, le medesime indennità sono trasferite dall'Inail al Fondo per le Vittime dell'Amianto, fino al conguaglio del valore economico corrispondente alla prestazione dell'*una tantum* erogata.

4. La prestazione dell'*una tantum* del fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato ai sensi dell'articolo 1, comma 293, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, viene erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria attestante la diagnosi della patologia."

18.0.4

ZAFFINI, ZULLO, BERRINO, SATTA, LEONARDI, RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, ai medici dell'INAIL in rapporto esclusivo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la contrattazione collettiva nazionale attribuisce a titolo di trattamento economico fondamentale l'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, negli importi annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità di cui all'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le previsioni di cui all'articolo 15 - *nonies*, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Agli oneri di cui al comma 1 pari ad euro 1.422.066,37, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL.»

Art. 19

19.2

RONZULLI, TERNULLO, SILVESTRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche in tese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rap-

presentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti".

19.0.4

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Istituzione di un Fondo per il sostegno alle spese di alloggio degli studenti fuori sede)

1. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di sostenere le spese degli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università statale ubicata in un comune diverso da quello di residenza, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo esclusivamente per le spese relative ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento alle procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di alloggi per studenti universitari e agli standard minimi qualitativi degli alloggi offerti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: "politiche sociali e di lavoro" con le seguenti: "politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro"

19.0.7

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 19-bis.

(Fondo nuove competenze per la maternità)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le competenze professionali delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, favorendone il rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nuove competenze per la maternità, con una dotazione di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'avviamento a percorsi formativi delle lavoratrici madri da parte delle relative aziende private, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, con conseguente rimodulazione dell'orario di lavoro.

3. Gli oneri economici relativi ai percorsi formativi di cui al comma 2, dei relativi contributi previdenziali e assistenziali dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 22

22.1

SBROLLINI

Al comma 1 sostituire le parole: "1° giugno 2023" con le seguenti: "1° gennaio 2023".

22.2

SATTA, LEONARDI, ZULLO, BERRINO, RUSSO

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) cittadini italiani residenti all'estero.»».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Maggiorazione dell'Assegno» con le seguenti: «Disposizioni in materia di Assegno».

22.0.2

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.
(Congedo parentale)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole "elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione" sono soppresse;

b) al comma 2, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 23

23.2

ZULLO, SATTA, LEONARDI, BERRINO, RUSSO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «La modifica di cui al periodo precedente si applica a tutte le violazioni commesse a partire dalla vigenza del decreto legislativo del 15 gennaio 2016, n. 8, qualora più favorevole rispetto ai regimi sanzionatori amministrativi precedentemente in vigore.»;

b) aggiungere in fine il seguente comma: «2-bis. All'articolo 1, comma 913, della legge del 27 dicembre 2017 n. 205, le parole: «da 1.000 euro a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da un decimo a tre decimi l'importo corrisposto in denaro contante a titolo di retribuzione al lavoratore». Tale regime sanzionatorio si estende a tutte le violazioni commesse nella vigenza della legge del 27 dicembre 2017 n. 205, qualora più favorevole rispetto ai regimi sanzionatori amministrativi precedenti.».

23.8 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 23, comma 2, sostituire le parole: «Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023» con le seguenti: «Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023».

23.0.4

RONZULLI, TERNULLO, SILVESTRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis. (Misure in materia previdenziale)

1. All'Articolo 16, comma 1-bis, lett. c), del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole "per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in stato di crisi o di insolvenza di cui al Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero soggette alle procedure di cui alla Legge 30 luglio 1998, n. 274.».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023.

23.0.5

ROMEO, MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 23-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi)

1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli e Professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale il ri-conteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre

2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in particolare per le attività di ricognizione e riconteggio dei debiti cancellati, è autorizzata una spesa di euro 300.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali."

Art. 24

24.1

DAMANTE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

24.3

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) i commi 1 e 1-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione.";

2) al comma 2, le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

3) al comma 4, le parole: "in caso di rinnovo" e le parole: "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi" sono soppresse;

b) all'articolo 21:

1) al comma 01, secondo periodo, le parole: "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente," sono soppresse;

2) al comma 1, le parole "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

c) gli articoli da 13 a 18 sono abrogati.»

24.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

"Art. 24

(Modifica della disciplina del contratto a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

b) al comma 1-*bis*, le parole "un contratto di durata superiore ai 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti "un contratto a tempo determinato" e le parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi" dalle seguenti "dalla data di stipulazione";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole ", in caso di rinnovo," e le parole "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi" sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, secondo periodo, le parole "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente," sono soppresse;

b) al comma 1, le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi" ovunque ricorrano.

24.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

L'articolo è sostituito dal seguente:

"1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono sostituiti dai seguenti:

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

2. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione;

3. Al comma 2 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ogni qualvolta ricorrano le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi".

4. Al comma 4 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo cancellare le parole: ", in caso di rinnovo," e le parole "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi";

5. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo le parole "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente," sono soppresse;

6. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sostituire le parole "ventiquattro mesi" con "dodici mesi" ogni qualvolta ricorrano.

7. Gli articoli dal 13 al 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono abrogati."

24.10

LEONARDI, SATTA, BERRINO, RUSSO, ZULLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma 1, al primo periodo, la parola: "dodici" è sostituita con la seguente: "ventiquattro";

2) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 1-*bis*, la parola: "dodici" ovunque ricorra, è sostituita con la seguente: "ventiquattro";

4) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato in virtù di specifici accordi sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale, sottoscritti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 51. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.»;

5) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.».

b) all'articolo 21:

1) il comma 01 è abrogato;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 bis. Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato solo quando la durata iniziale del contratto, comprese le eventuali proroghe, sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi. In caso di violazione di quanto disposto dal presente articolo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.».

c) all'articolo 34, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso

essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.»».

24.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

24.13

RUSSO, ZULLO, SATTA, LEONARDI, BERRINO

All'articolo apportare le seguenti motivazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b inserire la seguente: «*b-bis*) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo"»;

b) dopo il comma 1 aggiungere in fine i seguenti commi:

«*1-bis*) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 01:

a) il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.";

b) al terzo periodo, le parole "e dal secondo" sono soppresse".

1-ter) Ai fini del computo dei dodici mesi previsti dai commi 1 e *1-bis* del presente decreto si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.».

24.21

SATTA, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, ZULLO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente:

«1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi in essere, di cui all'articolo 51, stipulate ai sensi delle

disposizioni, di cui al comma 1, lettera *b-bis*, mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese tra le parti stipulanti.».

24.25

RONZULLI, SILVESTRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 2-*bis*, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dopo le parole «o da queste organizzate» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e degli enti abilitati al rilascio di titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.»

24.26

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi e nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

24.30

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato", sono inserite

le seguenti: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,".».

24.31

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».

24.0.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente

"Art. 24-bis

"1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato."

24.0.4

BERRINO, RUSSO, SATTA, ZULLO, LEONARDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 24-bis

(Contributo addizionale sui contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali)

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;»;

b) la lettera b-bis) è soppressa.

24.0.5

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata

o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta."»

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 81,3 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro per l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

24.0.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

"Art. 24-bis

1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, sopprimere le parole: "e 24";

2. All' articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo le parole "rapporti a termine" è aggiunto il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate."

24.0.11

GELMINI, SBROLLINI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Articolo 24-bis.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)

1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.»

24.0.14

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disciplina in materia di salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori

di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.

7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli ac-

cordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

11. La Commissione:

- a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;
- c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.

17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza."

Art. 26

26.3

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1 lettera a) capoverso 5-bis, sostituire le parole "lettere h), i), l), m), n), o), p) e r)," con le seguenti, "lettere h), i), l), m), n), o) e r)," e al comma 2, lettera a), capoverso "1", sopprimere la parola "integralmente" e sopprimere la lettera b).

26.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-*bis*. I tirocini curriculari di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2021, n.234, come disciplinati dal decreto ministeriale n.142 del 1998, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510. La comunicazione è effettuata a cura del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.

2-*ter*. In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun tirocinio attivato.

2-*quater*. I soggetti ospitanti, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di contratti di apprendistato, nell'effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché dall'articolo 4-*bis*, commi 5 e 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, indicano se il lavoratore o l'apprendista abbiano svolto tirocini curriculari presso le loro strutture."

26.28

DE CARLO, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse»».

26.33

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 01, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole "nonché il presunto fabbisogno di manodopera" sono soppresse.»

26.0.2

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 26-bis.

(Dimissioni per fatti concludenti)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. *Fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora il lavoratore si assenti dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie, anche in mancanza della sottoscrizione dei moduli di cui al comma 1.*».".

26.0.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)

1. All'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno, n. 80 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis) Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, hanno diritto a percepire un'indennità a titolo di congedo erogata dall'INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi."

2. Al relativo onore, pari ad euro 1,5 milioni euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

26.0.5

PAROLI, SILVESTRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

1. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, tutte le sottoscrizioni con delega con trattenuta mensile ad enti, associazioni, organizzazioni sindacali, contemplano altresì la facoltà del soggetto richiedente di optare per il rinnovo annuale dell'iscrizione senza alcun obbligo di comunicazione in caso di non rinnovo.»

Art. 27

27.4

BERGESIO, MURELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I datori di lavoro agricolo che assumono tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell'anno 2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a domanda, e comunque in alternativa all'incentivo di cui al comma 1, effettuano per un periodo di 12 mesi il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati.»

27.8

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. *L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni.*»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «*al comma 1*» con le seguenti: «*ai commi 1 e 4-bis*».

c) al comma 5, sostituire le parole: «*al comma 1*» con le seguenti: «*ai commi 1 e 4-bis*».

27.9

RONZULLI, TERNULLO, SILVESTRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: "al comma 1", con le seguenti: "ai commi 1 e 4-bis".

a) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni".

27.13 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 27, comma 6, sostituire le parole: «da 162 a 167» con le seguenti: «da 161 a 167».

27.0.1

SBROLLINI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis

(Partecipazione dei dipendenti agli utili dell'impresa)

1. Gli utili delle imprese produttive, commerciali o di servizi, costituite giuridicamente in società di capitali, sentite le rappresentanze dei lavoratori, possono essere distribuiti ai dipendenti attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali per la partecipazione agli utili. Tali piani non possono prevedere l'esclusione di nessun lavoratore e, qualora introducano criteri di distribuzione

basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.

2. Il piano annuale o pluriennale è contenuto in un documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce il citato piano ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il deposito è effettuato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, senza costi a eccezione delle imposte di bollo.

3. Il piano depositato ha forza di legge tra le parti ovvero fra l'impresa e i dipendenti ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile. Essi aderiscono al piano senza necessità di conferma. Resta ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata, dopo aver preso atto della relativa entità. Le somme complessive oggetto di rinuncia sono redistribuite agli altri dipendenti secondo le previsioni del piano.

4. Gli utili di cui al presente articolo costituiscono voci di costo nei bilanci delle imprese. Gli utili distribuiti sono soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il titolare del contratto di lavoro opera, con obbligo di rivalsa, una trattenuta pari alla ritenuta di cui al primo periodo a titolo d'imposta.

5. I piani di cui al presente articolo stabiliscono la percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai dipendenti. Il totale degli utili di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei dipendenti.»

27.0.3

MINASI, MURELLI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 27-bis.

(Incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato)

1. Fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi

dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Art. 28

28.2 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 28, comma 1, dopo le parole: «iniziative imprenditoriali» inserire le seguenti: «degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma».

28.0.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. All'articolo 10, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

28.0.5

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 28-bis.

(Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610)

1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui ai commi 1 e 5, fermo restando l'onere della prova previsto da quest'ultimo comma, può chiedere all'Istituto nazionale di previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del comma 6.".

2. All'articolo 31, comma 2, della legge 24 maggio 1952, n. 610, le parole: "le norme relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680" sono sostituite dalle parole: "l'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184."

28.0.9

DAMIANI, SILVESTRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. In considerazione delle ripercussioni economiche dovute alla crisi ucraina, fino al 31 dicembre 2023, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 29

29.1

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 29

Estensione della clausola di salvezza

1. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici". All'ultimo periodo, le parole " di tale parametro" sono sostituite con le parole "di tali parametri".

2. Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, le parole: «, lettere b), g) o h)» sono soppresse;

1-*ter*. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole ", lettere b), g) o h)" sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici". All'ultimo periodo, le parole " di tale parametro" sono sostituite con le parole " di tali parametri";

29.4

DE POLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole «, lettere b), g) o h)»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1-bis: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole «, lettere b), g) o h)» sono soppresse.».

29.8 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 29, sostituire la rubrica con la seguente: «Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore».

Art. 30

30.1

CAMUSSO, ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Al comma 1, dopo le parole "anche qualora si trovi in stato di liquidazione" inserire le seguenti ", nonché per le aziende soggette a piani di ristrutturazione con processi di reindustrializzazione non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto,".

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole "13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti "25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2024.".

30.0.1

MINASI, MURELLI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.
(Fondo Pesca CISOA)

1. Sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non

concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa unionale, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse ittiche;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. È abrogato l'articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

30.0.4

BERRINO, RUSSO, SATTA, ZULLO, LEONARDI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Articolo 30-bis

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

All'articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o).".

30.0.5

PIROVANO, MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. *Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche al fine di consentire l'accesso al trattamento di pensione di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, comma 5, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per gli anni 2023 e 2024 il trattamento di integrazione salariale può essere concesso anche in caso di superamento dei limiti temporali di utilizzo nel quinquennio mobile di cui al comma 2.*».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

Art. 31

31.1 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «L'esecuzione del programma» inserire le seguenti: «di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.».

31.2 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 9» inserire le seguenti: «dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021» e sostituire le parole: «comma 6 del presente articolo» con le seguenti: «comma 6 del medesimo articolo 11-quater».

Art. 33

33.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Sopprimere l'articolo.

33.3

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di rispondere a esigenze di speditezza, semplificazione amministrativa e prontezza operativa, in considerazione del mutevole scenario geo-strategico internazionale, all'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I principi

di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, non si applicano nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d). In tali casi, tiene luogo dei controlli, previsti dall'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il parere obbligatorio e vincolante di una commissione speciale, nominata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La commissione è composta da tre magistrati della Corte dei conti, uno dei quali assume le funzioni di presidente, da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato, dal vice segretario generale della difesa con funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti, nonché dal direttore dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della difesa. La commissione dura in carica tre anni e può essere rinnovata una volta sola. Il parere è reso dalla commissione entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione degli atti.».

33.4

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le risorse di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non utilizzate negli anni 2022 e 2023, sono impiegate negli anni 2024 e 2025 per la proroga dei 48 contratti di apprendistato già sottoscritti ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, nel rispetto della durata massima di due anni ivi prevista».

33.0.1

SALVITTI

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 per l'accesso anticipato al pensionamento degli addetti alle lavorazioni di materiale esplosivo nell'ambito della fabbricazione di armi e munizioni)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile, n.67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

»d-bis) lavoratori addetti alla diretta manipolazione di materiale esplosivo nell'ambito della fabbricazione di armi e munizioni«.

b) al comma 2, alinea, le parole: »di cui alle lettere a), b), c) e d)« sono sostituite dalle seguenti: » di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)«;

c) al comma 3, le parole: »alle lettere a), b), c) e d)« sono sostituite dalle seguenti: »alle lettere a), b), c), d) e d-bis)«;

d) al comma 7, secondo periodo, le parole: »alle lettere a), b), c) e d)« sono sostituite dalle seguenti: »alle lettere a), b), c), d) e d-bis)«.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in 1,3 milioni di euro per il 2024, 1,9 milioni di euro per il 2025, 2,9 milioni di euro nel 2026, 2,8 milioni di euro nel 2027, 3,8 milioni di euro nel 2028, 3,3 milioni di euro nel 2029, 2,4 milioni di euro nel 2030, 2,7 milioni di euro nel 2031, 4,9 milioni di euro nel 2032 e in 6, 6 milioni di euro nel 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 34

34.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"*c-bis*) tali risorse sono revocate qualora vi fossero procedure di licenziamento ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, o utilizzo degli ammortizzatori sociali."

Art. 36

36.6 (già 35.3)

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

"1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, può derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi continuativi all'anno compreso fra il 1° giugno e il 30 settembre, alle limitazioni e alle condizioni relative al vincolo di esclusività di personale comunitario di cui all'articolo 1, comma 5, articolo 2, comma 1-*ter*, articolo 4, commi 1 e 2-*quater*, articolo 6, comma 1-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 e di cui all'art. 7, comma 1 del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 221 attraverso specifici accordi nazionali, sottoscritti da tutte le OO.SS. stipulanti il CCNL unico dell'industria armatoriale.

2. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo e di contribuire al superamento dell'attuale carenza di personale marittimo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla formazione iniziale da parte delle imprese armatoriali del personale impiegato sulle navi

delle sezioni di coperta, macchina, cucina e camera. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 2 che saranno erogate sotto forma di finanziamento individuale analogamente a quanto già in atto per il "buono patente" del settore autotrasporto. Tale finanziamento deve essere finalizzato alla formazione iniziale ricomprendendo tutti gli addestramenti di base previsti dalla convenzione STCW compresi quelli specifici e necessari per l'imbarco sulle diverse tipologie di navi.

4. I corsi di formazione possono essere svolti anche avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

36.0.1

BERRINO, RUSSO, SATTA, ZULLO, LEONARDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 36-bis

(Disposizioni per il settore del trasporto a fune)

1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci" indicata al n. 8 della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza, conduzione e manutenzione degli impianti a fune; macchinisti di impianti a fune; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste sia con mezzo meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e/o di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.».

Art. 37

37.2

ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO,
ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Sopprimere l'articolo 37.

37.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 37

(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-*bis*. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.";

d) al comma 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;"

e) al comma 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;"

f) il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.";

g) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.";

h) il comma 20 è sostituito dal seguente:

"20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo

che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 344 a 354 sono abrogati."

37.7

RONZULLI, SILVESTRO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera a) anteporre la seguente:

"0a) al comma 1, lettera a), le parole: "5.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "10.000 euro";

b) dopo la lettera a) inserire le seguenti:

"a-bis) alla lettera c), le parole: "2.500 euro", sono sostituite con le seguenti: "5.000 euro";

a-ter) alla lettera c-bis), le parole: "5.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "10.000 euro".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Prestazioni occasionali)"

37.8

PUCCIARELLI, MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

"0a) al comma 1, lettera a), le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».".

37.13

BERRINO, RUSSO, SATTA, ZULLO, LEONARDI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole "che operano nei settori" inserire le seguenti "alberghiero,";

b) alla lettera b) dopo le parole "che operano nei settori" inserire le seguenti "alberghiero,".

37.15

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "stabilimenti termali" inserire le seguenti: ", delle scuole sci";

37.16

BERRINO, RUSSO, SATTA, ZULLO, LEONARDI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» inserire le seguenti: «, degli impianti di risalita a fune»;

b) alla lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» inserire le seguenti: «, degli impianti di risalita a fune».

37.19

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

"a-bis) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;»;

a-ter) al comma 6, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77;»;

a-quater) al comma 10, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo»;".

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per i servizi di *stewarding*».

37.20

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;»;

a-ter) al comma 6, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77;»;

a-quater) al comma 10, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente

alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera *b-bis*), del presente articolo».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «termale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi di stewarding»

37.21

COSENZA, LEONARDI, BERRINO, RUSSO, SATTA, ZULLO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo la lettera a), inserire la seguente: «*a-bis*) al comma 10, dopo le parole: «presso gli uffici postali» sono aggiunte le seguenti: «e le rivendite di generi di monopolio»;

- dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «*b-bis*) al comma 19, dopo le parole «qualsiasi sportello postale» sono aggiunte le seguenti: «e presso le rivendite di generi di monopolio».

37.26

RONZULLI, SILVESTRO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. All'articolo 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni previste per il lavoro festivo e/o notturno dai CCNL applicati ai lavoratori delle aziende turistiche e termali non concorrono a formare il reddito."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

37.30

SATTA, LEONARDI, ZULLO, RUSSO, BERRINO

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio».».

Art. 38

38.0.4

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Prepensionamento)

1. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita con la seguente: «ottantaquattro»;

b) le parole da: «*Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata*» fino a: «*contribuzione figurativa*» sono sostituite con le seguenti: «*Il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, aumentato di diciotto mesi nei casi di lavoratori che si trovino tra sessantuno e ottantaquattro mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, il versamento*

a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto, per lo stesso periodo, di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa»;

c) dopo le parole: «l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni» sono inserite le seguenti: «L'estensione a 84 mesi per il raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia e di anzianità e le previsioni ad essa correlate possono trovare applicazione, nel limite degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno di riferimento, anche a quei contratti di espansione già in essere previa loro modifica in sede governativa.».

38.0.5

CAMUSSO, ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

"Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 296,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente Capo:

"Capo IV-*bis*

MISURE PREVIDENZIALI A SOSTEGNO DELLE LAVORATRICI

38.0.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

"Art. 38-*bis*

(Disposizioni in materia di personale delle Università e degli enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 1, comma 297, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: "nonché i principi generali" a "personale tecnico amministrativo", e da "in ragione della partecipazione" a "della terza missione" e le parole "integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo" sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: "nonché i principi generali" a "personale tecnico amministrativo", da "in ragione della partecipazione" a "nell'ambito della ricerca" e le parole "integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo" sono soppresse.

38.0.10

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-*bis*.

(Certificazione delle competenze acquisite dal lavoratore)

1. Anche al fine di alimentare il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, a decorrere dal 1° giugno 2023 i Fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, assicurano ai partecipanti ai percorsi formativi da essi promossi o fi-

nanziati il rilascio di documenti, anche digitali, contenenti la certificazione o l'attestazione delle competenze acquisite. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati l'ambito oggettivo, le modalità, i criteri applicativi e gli obiettivi in termini di percentuali dei corsi di cui certificare o attestare le competenze acquisite.

2. Gli enti di cui al comma 1 inviano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza annuale, una relazione sulle iniziative formative finanziate secondo linee guida emanate dallo stesso Ministero.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

38.0.11

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"ART. 38-bis
(Diritti del convivente)

1. All'articolo 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo il comma 46, è inserito il seguente:

«46-bis. Il convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente ai sensi dell'articolo 230-ter del codice civile, ha diritto ad essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Inail e ha diritto ad essere iscritto, ai fini previdenziali e assistenziali, presso la relativa gestione dei lavoratori autonomi dell'Inps.»".

38.0.12

BERRINO, SATTA, ZULLO, RUSSO, LEONARDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole: "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono inserite le seguenti: "e all'INAIL".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.».

38.0.15

SILVESTRO

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i-bis) lavoratori dipendenti, da almeno 24 mesi, di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rivenienti dall'ultimo bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del Decreto Legislativo del 9 aprile 1991, n. 127, operanti nei Paesi extracomunitari, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) al comma 1-ter, sostituire le parole: "lettere a) e c)", con le seguenti: "lettere a), c) e i-bis)".».

38.0.16

OCCHIUTO, SILVESTRO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater* le parole »negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali« sono sostituite con le seguenti: » nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili«;

a) al comma 2-*quinquies*, al secondo periodo, le parole »agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali,« sono sostituite con le seguenti: »alle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili«.

38.0.18

BERRINO, RUSSO, SATTA, ZULLO, LEONARDI

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-*bis*) lavoratori dipendenti, da almeno 24 mesi, di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rivenienti dall'ultimo bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del Decreto Legislativo del 9 aprile 1991, n. 127, operanti nei Paesi extracomunitari, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;»

Conseguentemente all'articolo 27, comma 1-*ter*, sostituire le parole: "lettere a) e c)", con le seguenti: "lettere a), c) e i-*bis*)"

38.0.19

RONZULLI, SILVESTRO

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Articolo 38-bis

(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico del personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si applica ad esclusione delle parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 dell'articolo 569 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si applica ad esclusione delle parole «sino ad un massimo di tre anni" e delle parole «e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici».

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata a decorrere dall'anno 2023 la spesa di 6.688.424 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

38.0.32

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Flessibilità nell'utilizzo del fondo bilaterale per la formazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Per le finalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, in considerazione dei cambiamenti del mercato del lavoro nonché della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 del richiamato articolo 12."

38.0.34

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Registro dei lavoratori dei call e dei contact center)

1. Al fine di garantire maggiore professionalità delle operatrici e degli operatori dei call e contact center e maggiore qualità del servizio prestato agli utenti, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il registro dei lavoratori dei call e dei contact center.

2. Nel registro di cui al comma 1 sono iscritti i lavoratori in possesso di certificazione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ovvero come definite dai documenti tecnico-normativi UNI.

3. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso, il mantenimento e la cancellazione al registro di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

38.0.37

RONZULLI, TERNULLO, SILVESTRO

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. Nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 è inserita la seguente voce: "7281 - Produzione pavimentazioni ceramiche, sanitari, stoviglie e vasellame, lavorazioni artistiche".

38.0.38

BIZZOTTO, MURELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Modificazioni all'articolo 115 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di età di pensionamento per autisti di mezzi pesanti)

1. All'articolo 115, comma 2, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «*sessantotto anni*», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «*settanta anni*».

Art. 39

39.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. A decorrere dal periodo di paga del 1° luglio 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis e i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 44-bis.»;

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

39.4

SBROLLINI

Al comma 1, sostituire le parole «dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023» con le seguenti «a decorrere dal 1°luglio 2023» e le parole «4 punti percentuali» con le seguenti «7 punti percentuali».

39.10

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 6 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per

la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche."

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati, al netto degli effetti indotti, in 9.715 milioni di euro per l'anno 2024 e in 12.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti di indebitamento netto, a 11.609 milioni di euro per l'anno 2024 e a 12.104 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41;

b) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023;

c) quanto a 2.500 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare

approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera;

d) quanto a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis*, si applicano solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 2-*bis* che recano le occorrenti coperture finanziarie."

39.0.2

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo per la detassazione del salario minimo)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39.0.4

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, sono inseriti i seguenti:

«182-*bis*. In via sperimentale, per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.

182-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39.0.6

RONZULLI, SILVESTRO

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

(Detassazione degli incrementi contrattuali)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per il 2023, 230 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 10 milioni di euro per il 2026 e 1 milione di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

39.0.14

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 134 milioni di euro per l'anno 2023, 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39.0.20

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2023, 2024, 2025 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

39.0.24

RUSSO, LEONARDI, BERRINO, SATTA, ZULLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

(Garanzia su anticipazioni di credito sul trattamento di fine servizio)

1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, ancln. 165, sull'ammontare del trattamento di fine servizio, accantonato in costanza di rapporto di lavoro e di impiego, può essere concessa una garanzia per anticipazioni di credito.».

Conseguentemente, all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180:

a) al primo capoverso, dopo le parole: «non possono essere ceduti» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)»

Art. 40

40.2

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 40

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 600, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

2. Il limite di cui al comma 1 si applica nella misura di euro 900 per ciascun lavoratore dipendente con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, fermo restando quanto indicato dall'articolo 12, comma 4-ter del medesimo articolo.

3. Nel caso il lavoratore dipendente sia l'unico genitore titolare di reddito di lavoro dipendente che può fruire della misura tale limite è incrementato a 1.800 euro.

4. Il lavoratore dipendente è tenuto a rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà cui attesta il possesso delle condizioni di cui ai precedenti commi da produrre per eventuali controlli della amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44."

40.6

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, MUSOLINO, SPAGNOLLI

Sostituire i commi 1,2,3 con il seguente:

«1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorre a formare il reddito ai sensi dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 3.000.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro nel 2023 e 19 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

40.18

ZULLO, BERRINO, RUSSO, SATTA, LEONARDI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 2.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.»;

b) dopo il comma 2 inserire i seguenti: «2-bis. Il superamento dei limiti di cui ai commi precedenti non determina l'inclusione nel reddito imponibile anche della quota di valore inferiore ai medesimi limiti, ma solo di quella eccedente.

2-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio

2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024. Le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.».

40.20

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: « di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° giugno 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° giugno 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data."

40.21

DAMIANI, SILVESTRO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 1.000.

Conseguentemente,

al comma 4, sostituire le parole: "142,2 milioni di euro", con le seguenti: "166,2 milioni di euro" e le parole: " 12.4 milioni", con le seguenti: "16 milioni";

all'articolo 44, comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

40.22

RUSSO, SATTA, ZULLO, BERRINO, LEONARDI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*) All'articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, al primo periodo:

- la parola «sconto» è sostituita con la seguente «riferimento»;

- le parole: «al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.

40.23

SBROLLINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di concessione di prestiti a tasso variabile si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun mese e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi e in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della sottoscrizione del contratto e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;"»

40.0.7

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis
(Prestiti ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

a) la parola "sconto" è sostituita con la parola "riferimento";

b) dopo la parola "vigente", sostituire le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" con le seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data."

Art. 42

42.6

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Al comma 1, dopo le parole: «da attuare anche in» inserire le seguenti: «coprogettazione e in convenzione con enti del Terzo settore e».

42.7

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio

2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.».

42.0.3

PAITA, SBROLLINI

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 43

43.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. Alle deliberazioni delle assemblee societarie ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali, quando l'ordine del giorno abbia ad oggetto:

a) le modifiche della titolarità, del controllo compresi quelli aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate;

- b) il trasferimento all'estero della sede sociale;
 - c) la modifica dell'oggetto sociale;
 - d) lo scioglimento della società;
 - e) le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.».
-

43.0.2

BERRINO, SATTA, ZULLO, RUSSO, LEONARDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 43-bis
(Definizione agevolata)

1. Per l'anno 2023, anche per i coobbligati solidali con addebiti contributivi riferiti a periodi antecedenti al 10 febbraio 2012, i contributi e premi dovuti dal datore di lavoro principale agli enti previdenziali pubblici, non inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relative, versando integralmente le sole somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Le imprese interessate dovranno presentare agli Enti creditori apposita istanza entro il 31 luglio 2023, optando per il pagamento in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 2023, o nel numero massimo di 18 rate, da versare entro il 5 di ciascun mese, a decorrere dal mese di settembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, ovvero quelli concernenti gli addebiti contributivi del coobbligato in solido riferiti a periodi antecedenti al 10 febbraio 2012, si provvede, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

43.0.3

MINASI, MURELLI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 43-bis.

(Definizione agevolata)

1. Per l'anno 2023, anche per i coobbligati solidali con addebiti contributivi riferiti a periodi antecedenti al 10 febbraio 2012, i contributi e premi dovuti dal datore di lavoro principale agli enti previdenziali pubblici, non inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relative, versando integralmente le sole somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese interessate presentano agli Enti creditori apposita istanza entro il 31 luglio 2023, optando per il pagamento in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 2023, o nel numero massimo di 18 rate, da versare entro il 5 di ciascun mese, a decorrere dal mese di settembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

43.0.6

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Detassazione e decontribuzione del lavoro straordinario)

1. La retribuzione, incluse le maggiorazioni retributive comunque denominate, erogata ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per lavoro straordinario, come definito dall'art. 1 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 aprile 2003

n. 66, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi."

43.0.9

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, MUSOLINO, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 44

44.2

GUIDI

All'articolo 44, sopprimere il comma 2.

44.3

SPINELLI, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTÀ, ZULLO

Sopprimere il comma 2.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

COORD. 1

LA RELATRICE

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, le seguenti modificazioni.

All'articolo 2:

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

alla lettera a), numero 1), dopo la parola: «Unione» è inserita la seguente: «europea»;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «citato regolamento di cui al decreto»;

al numero 2), al terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12» e, al quarto periodo, la parola: «sommati» è sostituita dalle seguenti: «al medesimo reddito familiare sono sommati»;

al numero 3), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE» e le parole: «ai fini IMU» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'imposta municipale propria (IMU)»;

al numero 4), le parole: «ai fini ISEE» e «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

alla lettera c), numero 2), le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo» e le parole: «Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «codice della navigazione»;

alla lettera d), le parole: «a misura cautelare personale, a misura» sono sostituite dalle seguenti: «a misura cautelare personale o a misura» e le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;

al comma 3, le parole: «con gli obblighi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto agli obblighi di cui»;

al comma 6, lettera b), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

al comma 10, primo periodo, le parole: «assenza dal territorio italiano un periodo» sono sostituite dalle seguenti: «assenza dal territorio italiano per un periodo».

All'articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «contratto in locazione» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di locazione» e le parole: «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

al comma 2, dopo le parole: «Il beneficio» è inserita la seguente: «economico»;

al comma 5, sesto periodo, le parole: «che tale obbligo non è ottemperato» sono sostituite dalle seguenti: «che non si sia ottemperato a tale obbligo» e le parole: «la prestazione decade» sono sostituite dalle seguenti: «il diritto alla prestazione decade»;

al comma 8, le parole: «al suo mantenimento» sono sostituite dalle seguenti: «per il suo mantenimento»;

al comma 10, le parole: «da parte di INPS» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'INPS».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «dei requisiti e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti e delle condizioni previsti» e le parole: «dall' articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7»;

al comma 5, terzo periodo, le parole: «da quando i componenti vengono avviati» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvio dei componenti»;

al comma 7, le parole: «nucleo familiare, sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «nucleo familiare sono definiti».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: «sulle offerte di lavoro, corsi» sono sostituite dalle seguenti: «su offerte di lavoro, corsi»;

al comma 3, le parole: «l'INPS, l'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS e l'ANPAL» e le parole «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti «sono individuati»;

al comma 4, capoverso d-ter), le parole: «d-ter): Piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «d-ter) la piattaforma».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa» sono sostituite dalle seguenti: «percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa»;

al comma 2, le parole: «svolta attraverso una equipe» sono sostituite dalle seguenti: «svolta da un'équipe»;

al comma 3, le parole: «Piano nazionale per la ripresa e resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
al comma 5:

all'alinea, dopo le parole: «I componenti» sono inserite le seguenti: «del nucleo familiare»;

alla lettera d), le parole: «indicati nell'allegato 3 del» sono sostituite dalle seguenti: «definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al»;

al comma 6, le parole: «di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati dal codice di cui al decreto»;

al comma 7, le parole: «sia effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «siano effettuate».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «di seguito INL» sono sostituite dalla seguente: «(INL),».

All'articolo 8:

al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 3, le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;

al comma 7, le parole: «"Fondo per il sostegno» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il sostegno» e le parole: «n. 197.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 197.»;

al comma 10, le parole: «sistema informativo SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo 5»;

al comma 11, le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

al comma 13, dopo le parole: «e il lavoro» sono aggiunte le seguenti: «di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48»;

al comma 14, le parole: «oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «o che sia destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi»;

al comma 16, dopo le parole: «Nel primo atto» sono inserite le seguenti: «del procedimento».

All'articolo 10:

al comma 3, le parole: «sistema informativo SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo 5»;

al comma 5, le parole: «e agli enti del terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore» e le parole: «articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo»;

al comma 9, dopo le parole: «dall'articolo 13» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 11:

al comma 3, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «misure di Supporto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «misure del Supporto»;

al comma 4, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1») e le parole: «il relativo proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «la relativa esenzione»;

al comma 6, le parole: «lavoro, servizi» sono sostituite dalle seguenti: «lavoro e servizi»;

al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 6» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 11, le parole: «e dei componenti» sono sostituite dalle seguenti: «e per i componenti» e le parole: «di ANPAL e di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi»;

al comma 12, le parole: «di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Anpal Servizi»;

al comma 13, le parole: «della NASPI» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)».

All'articolo 13:

al comma 2, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio»;

al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 8, lettera a), le parole: «e articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 10»;

al comma 9, alinea, le parole: «relativi incentivi di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «relativi incentivi di cui all'articolo 10»;

al comma 11, dopo le parole: «stabilito dal comma 13» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 12, le parole: «entro il 10 di ciascun mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 10 di ciascun mese».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo"» e le parole: «articolo 28;» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 28»;

alla lettera h), alle parole: «e dell'articolo 73» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 15:

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto»;

al comma 3, dopo le parole: «commi 1 e 2» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «delle scuole o istituti» sono sostituite dalle seguenti: «delle scuole o degli istituti» e le parole: «Ministero del lavoro delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto»;

al comma 4, alinea, dopo le parole: «All'articolo 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 5, lettera a), le parole: «l'eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «all'eventuale» e le parole: «l'orientamento"» sono sostituite dalle seguenti: «l'orientamento"».

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «comma 1, n. 5, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto» e le parole: «le seguenti categorie» sono sostituite dalle seguenti: «gli appartenenti alle seguenti categorie»;

alla lettera f), le parole: «(IFTS) e dei» sono sostituite dalle seguenti: «(IFTS), dei» e le parole: «istituzioni di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta formazione»;

al comma 3, le parole: «per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2025» sono

sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: «risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro» *sono sostituite dalle seguenti:* «risorse rinvenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro» *e le parole:* «Sistemi per le politiche attive e l'occupazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Sistemi di politiche attive per l'occupazione».

All'articolo 22:

al comma 3, le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo mediante» *sono sostituite dalle seguenti:* «, si provvede mediante».

All'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 19» *il segno di interpunzione «,» è soppresso;*

alla lettera c), capoverso 5-bis, le parole: «istituti pubblici» *sono sostituite dalle seguenti:* «da istituti pubblici».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso 1-quater, le parole: «1-quater: Fino» *sono sostituite dalle seguenti:* «1-quater. Fino».

All'articolo 26:

al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, le parole: «le materie.".» *sono sostituite dalle seguenti:* «le materie";».

All'articolo 27:

al comma 1, alinea, le parole: «1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora» *sono sostituite dalle seguenti:* «1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «apposita procedura telematica» *il segno di interpunzione «,» è soppresso;*

al comma 5, le parole: «da ANPAL» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'ANPAL» *e le parole:* «che costituisce» *sono sostituite dalle seguenti:* «che costituiscono»;

al comma 6, le parole: «di euro 4.466 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «di 4.466 milioni di euro».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «articolo 4 del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 4 del codice di cui al decreto» *e le parole:* «decreto legge» *sono sostituite dalla seguente:* «decreto-legge».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 30 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio».

All'articolo 30:

al comma 2, quarto periodo, le parole: «pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024,».

All'articolo 31:

al comma 2, le parole: «art. 42 del D.Lgs.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 42 del decreto legislativo»;

alla rubrica, le parole: «attività liquidatoria Alitalia» sono sostituite dalle seguenti: «attività liquidatoria dell'Alitalia».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: «a fini ISEE, affidate ai medesimi centri» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE, affidate ai centri»;

al comma 2, le parole: «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE» e le parole: «come modificato dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come incrementate dal comma 1»;

al comma 3, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

All'articolo 33:

al comma 1, dopo le parole: «codice dell'ordinamento militare» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e le parole: «per l'anno 2024.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024.»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 34:

al comma 1, lettera a), capoverso, alla lettera a), dopo le parole: «periodi precedenti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.» sono sostituite dalle seguenti: «citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,»;

al comma 3, lettera a):

al capoverso 503, le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

al capoverso 503-bis, le parole: «"503-bis. Il credito» sono sostituite dalle seguenti: «503-bis. Il credito» e le parole: «costo sostenuto.» sono sostituite dalle seguenti: «costo sostenuto";».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole da: «può derogarsi» fino a: «comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter,».

All'articolo 38:

al comma 1, le parole: «Atenei statali partecipanti."» sono sostituite dalle seguenti: «Atenei statali partecipanti."";».

All'articolo 41:

alla rubrica, le parole: «Rifinanziamento Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «Rifinanziamento del Fondo»

All'articolo 42:

al comma 2, alinea, le parole: «Conferenza Stato, città» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza Stato-città».

All'articolo 43:

al comma 2, alinea, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo».

All'articolo 44:

al comma 2, lettera a), capoverso b-bis), dopo le parole: «articolo 3» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 4, lettera b), le parole: «2024 mediante» sono sostituite dalle seguenti: «2024, mediante»;

al comma 6, le parole: «legge 30 dicembre 2020, n.178» sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

al comma 7, le parole: «del decreto-legge 11/01/2023» sono sostituite dalle seguenti: «e del decreto-legge 11 gennaio 2023».

All'allegato 1 sono premesse le seguenti parole: «Allegato 1 (articolo 44, comma 5) "» e le parole: «a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a carico dello Stato".»